

La responsabilità del medico veterinario nell'ambito della legge Gelli-Bianco.

di Federico Onnis Cugia*

Abstract EN: Although the scope of the Gelli-Bianco law is often reduced to “medical liability,” it must be considered that the regulations in question must also apply to veterinary medicine, which is expressly included among the healthcare professions. On the other hand, the same objectives declared by the legislator in 2017 regarding the safety of care as an integral part of the right to health, pursued in the interest of the individual and the community, echo those of ensuring a high level of protection of human health underlying Regulation (EC) 178/2002. Nevertheless, some parties are calling for specific legislation for veterinarians, as if the legislation on the professional liability of healthcare professionals were not sufficient to regulate the issues arising from the peculiar nature of animal patients, defined on the one hand as sentient beings by Article 13 TFEU, and, on the other, as movable property under our civil law system, with which a relationship of affection may arise that is relevant to the non-pecuniary component of compensation for damage. On this basis, this contribution aims to examine the critical issues arising from the application of the regulations to veterinary practitioners, highlighting the importance – also in this context – of the leitmotif of risk management inherent in the Gelli-Bianco law, concretely realized by the combination of “liability and insurance.” Particular attention will be paid – thanks also to the critical analysis of some court rulings – to compensation issues, where the most critical point of the extension of the Gelli-Bianco law to veterinary medicine emerges.

Abstract IT: Sebbene l'ambito di copertura della legge Gelli-Bianco sia spesso ridotto alla “responsabilità del medico”, deve ritenersi che la disciplina in discorso debba applicarsi senz'altro anche alla medicina veterinaria, la quale rientra espressamente tra le professioni sanitarie. D'altra parte, le stesse finalità dichiarate dal legislatore del 2017 e relative alla sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla salute, perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività, fanno eco a quella di garantire un livello elevato di tutela della salute umana sottesa al Regolamento (CE) 178/2002. Ciò nonostante, da talune parti si invoca una normativa specifica per il medico veterinario, quasi che la normativa in materia di responsabilità professionale

* RTDB di Diritto agrario e alimentare, Università di Cagliari.

degli esercenti le professioni sanitarie non sia sufficiente a disciplinare le problematiche nascenti dalla peculiare natura del paziente animale, da un lato definito essere vivente senziente dall'art. 13 TFUE, dall'altro bene mobile per il nostro Ordinamento civilistico, con cui può sorgere un rapporto d'affezione idoneo ad assumere rilevanza nella componente non patrimoniale del risarcimento del danno. Su queste basi, il contributo intende esaminare i profili critici nascenti dall'applicazione della disciplina nei confronti degli esercenti la professione sanitaria del medico veterinario, evidenziando l'importanza – anche in tale ambito – del *leitmotiv* della gestione del rischio proprio della legge Gelli-Bianco, concretamente realizzato dall'endiadi "responsabilità-assicurazione". Particolare attenzione – grazie anche all'analisi critica di alcuni arresti giurisprudenziali – verrà riservata ai profili risarcitori, ove emerge il punto più critico dell'estensione alla medicina veterinaria della disciplina della Gelli-Bianco.

Sommario: 1. La legge Gelli-Bianco e la medicina veterinaria. – 2. La responsabilità civile del medico veterinario. – 3. Responsabilità del veterinario e risarcimento del danno. – 4. L'assicurazione della responsabilità civile del medico veterinario, alla luce del regolamento sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione. – 5. L'attività veterinaria nell'ambito della tutela della salute. Verso un diritto veterinario?

1. La legge Gelli-Bianco e la medicina veterinaria.

L'ambito di copertura della l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco)¹, spesso in maniera semplicistica limitato alla "responsabilità del medico", è

¹ La letteratura sulla legge Gelli-Bianco è copiosa. Senza pretesa di completezza, oltre alla dottrina citata nel corso del presente lavoro, cfr.: F. GELLI-M. HAZAN-D. ZORZIT (a cura di), *La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli)*, Milano, 2017; G. MONTANARI VERGALLO, *La nuova responsabilità medica dopo la riforma Gelli-Bianco*, Roma, 2017; G. ALPA (a cura di), *La responsabilità sanitaria. Commento alla legge 8 marzo 2017, n. 24*, Pisa, 2017; C. SCOGNAMIGLIO, *Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria*, in *Corr. giur.*, 2017, 740 ss.; N. DE LUCA-M. FERRANTE-A. NAPOLITANO, *La responsabilità civile in ambito sanitario (artt. 7-9 l. 8 marzo 2017, n. 24)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 740 ss.; B. MEOLI-S. SICA-P. STANZIONE (a cura di), *Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24*, Napoli, 2018; F. VOLPE (a cura di), *La responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco (legge n. 24/2017)*, Bologna, 2018; C. BRUSCO, *La responsabilità sanitaria civile e penale. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali dopo la Legge Gelli-Bianco*, Torino, 2018; B. MARUCCI, *La riforma sanitaria Gelli-Bianco. Osservazioni in tema di responsabilità civile*, Napoli, 2018; S. ALEO-P. D'AGOSTINO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), *Responsabilità sanitaria*, Milano, 2018; C. BOTTARI (a cura di), *La nuova disciplina della responsabilità sanitaria*, Bologna, 2019; G. IUDICA (a cura di), *La tutela della persona nella nuova responsabilità sanitaria*, Milano, 2019; U. RUFFOLO-M. SAVINI NICCI (a cura di), *Le nuove frontiere della responsabilità medica. Enti e*

invero piuttosto ampio. Deve infatti ritenersi che la disciplina in discorso debba applicarsi senz'altro alle arti dell'odontotecnico, del farmacista, dell'ottico, del tecnico ortopedico, dell'infermiere e financo alla medicina veterinaria, stante il generico riferimento all'esercente le professioni sanitarie tra le quali espressamente rientra quest'ultima *ex art. 99 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265*², tutt'ora vigente, nonché in virtù dell'art. 1 d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233³ – come modificato dall'art. 4 l. 3/2018 (c.d. legge Lorenzin) – che ricomprende tra gli ordini delle professioni sanitarie, immediatamente dopo quello dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e prima di quello dei farmacisti, l'Ordine dei veterinari. Ciò apparirebbe confermato anche dal regolamento attuativo, che identifica l'esercente la professione sanitaria [art. 1, lett. f)] nel «professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria» (enfasi aggiunta)⁴.

I dubbi in ordine all'applicabilità della legge Gelli-Bianco alla medicina veterinaria apparirebbero quindi presto risolti, semplicemente effettuando una ricognizione delle varie disposizioni che definiscono e inquadrano la figura dell'esercente la professione sanitaria. Certamente questo dubbio non

operatori sanitari, dalla legge Gelli-Bianco all'era post-pandemica, Milano, 2022; A.M. SINISCALCHI, *La responsabilità medica tra novità legislative e recenti indirizzi giurisprudenziali*, in *Jus civile*, 2022, 808 ss.; F. ONNIS CUGIA, *Riflessioni sulla tanto attesa efficacia dei profili assicurativi della legge Gelli-Bianco*, in *Ass.*, 2024, 282 ss.; D. MARCELLO-E. MACRÌ-F. VENNARI (a cura di), *Responsabilità sanitaria, gestione del rischio ed assicurazione. Studio di modelli sostenibili*, Napoli, 2025. Sull'iter di formazione della legge cfr. G. ALPA, *Ars interpretandi e responsabilità sanitaria a seguito della nuova legge Bianco-Gelli*, in *Contr. e impr.*, 2017, 728 ss.

² Recante *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*.

³ Recante *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*.

⁴ Tanto che nell'ampia fase di consultazione che ha anticipato l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 10, comma 6, legge Gelli-Bianco (decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, 15 dicembre 2023, n. 232) – ove era previsto il coinvolgimento delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie – sia l'Associazione nazionale medici veterinari che la Federazione nazionale ordini veterinari italiani hanno presentato osservazioni allo schema di decreto, in particolare esprimendo la loro contrarietà all'inserimento nel regolamento del requisito della formazione di cui all'art. 38-*bis* d.l. 6 novembre 2021, n. 152 (come se tale disposizione, in ogni caso, non avesse piena efficacia cogente). Rispetto allo schema di regolamento è stata espunta la previsione del diritto di rivalsa dell'assicuratore nel caso in cui il professionista non abbia regolarmente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità, sebbene all'art. 8 sia rimarcata, tra le eccezioni opponibili, l'operatività del citato art. 38-*bis*. Tale norma subordina l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'art. 10 della legge Gelli-Bianco all'assolvimento in misura non inferiore al settanta per cento dell'obbligo formativo individuale da parte del professionista. Ciò evidenzia la rilevanza, in funzione deterrente, conferita dal legislatore all'ottemperanza dei doveri di formazione continua in medicina.

appartiene ai professionisti interessati, che tramite i loro ordini e federazioni hanno partecipato alla formazione del regolamento attuativo⁵, sebbene da talune parti si invochi una normativa specifica per il medico veterinario⁶, quasi che la normativa in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie o, in generale, i canoni di diritto comune non siano sufficienti a disciplinare le problematiche nascenti dalla peculiare natura del paziente animale, da un lato essere vivente senziente⁷ – come definito dall’art. 13 TFUE⁸ – dall’altro bene mobile per il nostro Ordinamento civilistico⁹, con cui può sorgere un rapporto d’affezione idoneo ad assumere rilevanza nella componente non patrimoniale del risarcimento del danno.

2. La responsabilità civile del medico veterinario.

La tematica della responsabilità del veterinario non è stata oggetto di particolari approfondimenti scientifici. Una necessaria premessa di riflessione sul tema si deve ad uno scritto tra i meno noti di Attilio Guarneri¹⁰, che si concludeva sottolineando l’importanza dello strumento assicurativo per la copertura della responsabilità civile del veterinario. Nel registrare il mutamento di tendenza che dall’applicazione quasi dogmatica dell’art. 2236 c.c. (che portava ad inquadrare ogni – o quasi – operazione veterinaria come intervento dalla complessità tecnica straordinaria, per la difficoltà di provare una negligenza commessa su un animale che non poteva in alcun modo fornire

⁵ Si veda la nota precedente.

⁶ Cfr. A. GASPARRE, *Il veterinario*, in N. TODESCHINI (a cura di), *La responsabilità in medicina*³, Milano, 2023, 998 ss., spec. 1008 s.

⁷ Sono numerose le indagini in ordine alla sussistenza di una qualche forma di “soggettività attenuata” dell’animale: oggi la relazione con l’animale, in termini giuridici, non si concepisce più solo come relazione di proprietà. Sul tema, oltre ai lavori scientifici contenuti nell’opera collettanea di E. BATTELLI-M. LOTTINI-G. SPOTO-E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, cfr. P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 135 ss.; D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012; S. PERON, *Brevi note sugli animali d’affezione*, in *Riv. giur. sarda*, 2015, 359 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, 527 ss.; C. PILIA, *La costituzionalizzazione delle tutele civilistiche degli animali: l’affermarsi di una prospettiva di sostenibilità*, in *Pers. merc.*, 2022, 643 ss. Per una nozione di animale elaborata dalla giurisprudenza cfr. Pret. Cremona, 20 gennaio 1988, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, 44 ss., con nota di G. VIGNOLI, *Le nozioni giuridiche di animale, di fauna selvatica, di animale domestico e di animale mansueto*.

⁸ In argomento, per tutti, rimarcando il carattere agraristico della tematica, E. SIRSI, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, 220 ss.

⁹ Come emerge anche (e soprattutto) dalla disciplina in materia di garanzia per vizi nella compravendita di animali di cui all’art. 1496 c.c.: sull’argomento, sia consentito un rinvio a F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, in *Le corti ombre*, 2024, 75 ss.

¹⁰ A. GUARNERI, *La responsabilità del veterinario per diritto civile*, in *Studi parmensi*, XXXVII, Padova, 1988, 39 ss.

un contributo positivo alla ricerca della stessa) ha portato ad estendere anche al veterinario i postulati già affermatasi in ambito medico “umano” per le operazioni “routinarie” con l’applicazione del differente regime di ripartizione dell’onere della prova maggiormente favorevole al cliente¹¹ (che lasciava presagire un aumento del contenzioso in materia di *malpractice* veterinaria), l’Autore anticipava di circa trent’anni il *leitmotiv* della gestione del rischio

¹¹ È appena il caso di ricordare che, prima degli importanti interventi normativi che hanno caratterizzato gli ultimi quindici anni, a partire dall’emanazione della l. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), la materia della responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria, sino ad allora pacificamente volta verso la c.d. teoria del contatto sociale qualificato (recepita dalla Corte di cassazione con la nota sentenza Cass. civ., 29 gennaio 1999, n. 589, in *Resp. civ. prev.*, 1999, 652, con nota di M. FORZIATI, *La responsabilità contrattuale del medico dipendente: il «contatto sociale» conquista la Cassazione*; in *Foro it.*, 1999, I, 3332 ss., con nota di A DI MAJO, *L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione*). Quest’ultima, anche in assenza di un contratto o di un’apposita norma di legge, ipotizza l’esistenza di un’obbligazione tra due soggetti in rapporto di interazione, occorrendo all’uopo che la relazione interpersonale instaurata tra essi sia socialmente adeguata (*ex art. 1173 c.c.*) e, pertanto, idonea ad ingenerare la ragionevole aspettativa che la persona con cui si intrattenga un rapporto si comporti secondo correttezza. Ai fini della qualificazione della responsabilità, rileva non tanto la fonte dell’obbligazione (*rectius*, la sussistenza o meno di un contratto), bensì la configurabilità o meno di un’obbligazione, dovendosi ritenere sufficiente anche la esistenza di un contatto non occasionale e dal pregnante significato sociale al punto di poter giustificare la sussistenza di un rapporto qualificato e non meramente accidentale tra danneggiante e danneggiato. La teoria del contatto sociale qualificato ha lo scopo di ridurre l’ambito di operatività della responsabilità extracontrattuale per garantire al danneggiato la possibilità di accedere alla più favorevole disciplina della responsabilità *ex art. 1218 c.c.*: cfr., *ex multis*, Cass. civ., 21 giugno 2004, n. 11488, in *Giust. civ.*, 2005, I, 121 ss., con nota di E. GIACOBBE, *Wrongful life e problematiche connesse*; Cass. civ., 29 settembre 2004, n. 19564; Cass. civ., 19 aprile 2006, n. 9085, in *Ragiusan*, 2007, 279 s.; Cass. civ., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 849, con nota di M. GORGONI, *Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzo/di risultato*, e in *Resp. civ.*, 2008, 397, con nota di R. CALVO, *Diritti del paziente, onus probandi e responsabilità della struttura sanitaria*. A ciò consegue che il creditore che domanda il risarcimento del danno deve offrire la prova della fonte negoziale e deve limitarsi all’allegazione dell’inadempimento, mentre sul debitore grava l’onere di dimostrare il fatto estintivo rappresentato dall’avvenuto esatto adempimento (così Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533. Specificamente in tema di responsabilità medica cfr. Cass., sez. un., civ., 11 gennaio 2008, n. 577, cit., la quale ha statuito che il medico dovrà dimostrare l’assenza di colpa ovvero che il proprio inadempimento non è stato la causa efficiente del danno. Per una precisa ricostruzione del percorso giurisprudenziale in analisi – che giungerebbe all’abbandono della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato sul piano del contenuto dell’obbligazione professionale del medico – cfr. V. DE LORENZI, *Diligenza, obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *Contr. impr.*, 2016, 492 ss.). La prova dell’assenza della colpa del medico grava sempre su quest’ultimo ed è raffrontata sulla scorta di molteplici parametri, tra i quali la difficoltà dell’intervento, il peggioramento o meno delle condizioni del paziente, l’osservanza dei protocolli previsti per la specifica attività medica esercitata nel caso concreto ovvero la corretta informazione del paziente.

proprio della legge Gelli-Bianco, che viene concretamente realizzato dall'endiadi "responsabilità-assicurazione"¹².

D'altra parte, alle stesse finalità dichiarate dal legislatore del 2017 e relative alla sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla salute (artt. 2 e 32 cost.), perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività, fa eco a quella di garantire un livello elevato di tutela della salute umana sottesa al Regolamento (CE) 178/2002¹³. È importante sottolineare questa comunanza perché il regolamento che fissa i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (in cui il ruolo della medicina veterinaria è centrale) è la risposta del legislatore comunitario alle conseguenze sulla salute dell'individuo e della collettività ad una problematica di carattere veterinario quale la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (o morbo della mucca pazza)¹⁴.

Indubbiamente, nell'approcciarci al tema dell'applicazione della legge Gelli-Bianco alla medicina veterinaria non possiamo non segnare la separazione tra l'uomo-persona e l'animale-cosa, senza dover accreditare le sempre più numerose indagini in ordine alla sussistenza di una qualche forma di «soggettività attenuata» dell'animale¹⁵. Ciò nonostante, come anche posto recentemente in luce da attenta dottrina, per quanto la pretesa applicazione del principio di eguaglianza tra viventi anche oltre la barriera delle specie non possa meritare accoglimento, «non può, invece, porsi in discussione (...) come la maturazione della esibita vulnerabilità al dominio umano finisca con il sollecitare un impatto non trascurabile proprio sui compiti del veterinario. E,

¹² Cfr. P. CORRIAS, *I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco*, in *Riv. dir. priv.*, 2019, 114.

¹³ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. La materia è stata oggetto di numerosi approfondimenti scientifici, tra i quali si segnalano, per la loro rilevanza, E. ROOK BASILE, *L'architettura della legislazione alimentare europea: il reg. CE n. 178/2002*, in P. BORGHI-I. CANFORA-A. DI LAURO-L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*², Milano, 2024, 93 ss.; P. BORGHI, *Sicurezza degli alimenti e dei mangimi nel reg. CE 178/2002*, *ibidem*, 303 ss.; G. SGARBANTI, *Il Reg. (CE) n. 178/2002 e l'insegnamento del diritto alimentare*, in *Riv. dir. alim.*, 2023, 5 ss.; A. JANNARELLI, *Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, 511; I. CANFORA, *Sicurezza alimentare e nuovi assetti della responsabilità di filiera*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, 1 ss.; L. Costato, *Dal mutuo riconoscimento al sistema europeo di diritto alimentare: il Regolamento 178/2002 come regola e come programma*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, I, 289 ss.

¹⁴ In argomento v., per tutti, M. FERRARI, *Risk Perception, Culture, and Legal Change. A Comparative Study on Food Safety in the Wake of the Mad Cow Crisis*, London-New York, 2016, *passim*. Si consideri anche la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2000 [COM/99/0719] *Libro bianco sulla sicurezza alimentare*, che in apertura evidenzia come «una serie di crisi riguardanti l'alimentazione umana e animale (BSE, diossina,...) ha messo in evidenza le carenze nella concezione e nell'applicazione della regolamentazione alimentare in seno all'Unione europea».

¹⁵ V. *supra*, nt. 7.

indirizzando la prestazione di assistenza non tanto alla eliminazione del dolore, conseguente all'accertamento di una malattia, quanto alla promozione delle migliori possibilità di vita caratteristiche dell'animale senziente (...) ne discendono inevitabili conseguenze sul terreno delle responsabilità»¹⁶.

3. Responsabilità del veterinario e risarcimento del danno.

Nell'offrire una breve rassegna della giurisprudenza di merito che ha inquadrato la responsabilità veterinaria nell'ambito della responsabilità sanitaria di cui alla legge Gelli-Bianco, si segnala come la stessa sia stata esattamente ricondotta al meccanismo del doppio binario sposato con chiarezza dalla medesima legge con il suo art. 7, prevedendo la responsabilità *ex artt.* 1218 e 1228 c.c. della struttura veterinaria che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa (art. 7, comma 1), mentre l'esercente la professione veterinaria – salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente – risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. (art. 7, comma 3)¹⁷.

Così, dovranno applicarsi i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità¹⁸ che avevano destato l'attenzione della dottrina che per prima si è occupata della questione¹⁹, secondo cui il soggetto danneggiato è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista. È, invece, onere della controparte, ove il danneggiato abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta ovvero che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Se, poi, il danno avviene all'interno di una struttura, ne discende che, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il danneggiato debba provare innanzitutto l'avvenuto inserimento nella struttura stessa e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui il paziente vi si trovi inserito.

Spetta sempre al danneggiato, infatti, l'onere di allegare (oltreché le fasi del ricovero e del trattamento) anche l'inadempimento rappresentato dalla

¹⁶ S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario (Una proposta per riordinare la didattica)*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, I, 711.

¹⁷ Cfr. Trib. Lecce, 9 febbraio 2022.

¹⁸ (V. Cass., 26 novembre 2020, n. 26907, in *Riv. it. med. leg.*, 2021, 299 ss., con nota di A. GALASSO, *L'instabile equilibrio: note sull'onere della prova del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria*).

¹⁹ A. GUARNERI, *La responsabilità del veterinario per diritto civile*, cit., 42 s.

lesione subita, mentre la struttura dovrà dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione e dunque la sopravvenienza del caso fortuito.

La struttura veterinaria risulta quindi esonerata dal rimprovero di responsabilità da inadempimento *ex art.* 1218 c.c. soltanto nel caso in cui il fatto dannoso occorso in degenza si realizzi per l'insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile, ovvero sia dalla causazione dell'evento lesivo da parte di un fattore umano o naturale, imprevedibile ed inevitabile, riconducibile quindi al concetto di fatalità.

È dunque il debitore a dover provare l'impossibilità della prestazione (con la specifica indicazione della causa che l'ha determinata) e la non imputabilità della specifica scaturigine dell'evento lesivo occorso al paziente, perché appunto imprevedibile e inevitabile.

Ovviamente, così come per il medico non è la guarigione del paziente a costituire l'oggetto dell'obbligazione, allo stesso modo per il veterinario il ripristino dello stato di salute dell'animale non rappresenta l'interesse che conforma la sua prestazione²⁰, attenendosi – al pari di qualsiasi professionista sanitario – alle buone pratiche clinico-assistenziali (ovvero, ove presenti, alle raccomandazioni previste dalle linee guida) *ex art.* 5 legge Gelli-Bianco.

Deve però osservarsi come in altri arresti, una corte di merito²¹, nel ricondurre la responsabilità del veterinario a quella del prestatore d'opera *ex art.* 2236 c.c. (sicché è limitata al caso di dolo o colpa grave nei casi di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), esclude l'applicazione della legge Gelli-Bianco a tutte le fattispecie verificatesi in ambito veterinario antecedentemente all'8 marzo 2017, in assenza di alcuna disposizione intertemporale che consenta di derogare alla previsione di cui all'art. 11 preleggi, non dovendosi così porre la questione della natura della responsabilità.

Finora si è non a caso evitato quanto più possibile il ricorso al lemma "paziente", preferendo quello di "danneggiato", per tale riferendoci a chi ha un rapporto qualificato con l'animale-paziente veterinario. Sebbene la senienza possa comportare una forma di consapevolezza cosciente dell'animale, è pacifico che il medico veterinario instauri una relazione giuridicamente rilevante esclusivamente con il soggetto che esercita un potere sull'animale. Tale soggetto costituisce il necessario tramite per raccogliere le informazioni relative ai fattori e alle circostanze della malattia ed è pertanto chiamato a collaborare al percorso diagnostico o terapeutico, prestando il proprio consenso al trattamento²². La legittimità dell'intervento, così come la

²⁰ Cfr. S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario*, cit., 712.

²¹ Trib. Mantova, 17 luglio 2018.

²² Sul consenso informato in ambito veterinario v. P. FOSSATI, *Il ruolo del veterinario*, in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto* Rodotà-Zatti, Milano, 2012, 777 ss.

possibilità stessa di configurare una responsabilità in capo al veterinario, dipendono dall'acquisizione di tale consenso: il professionista risponde infatti delle conseguenze non contemplate da una scelta consapevole di chi intrattiene una relazione qualificata con l'animale, salvo che dimostri l'impossibilità della prestazione e la non imputabilità dell'origine dell'evento lesivo verificatosi sul paziente, indicando specificamente la causa che lo ha determinato²³.

Se, sulla base di queste premesse, viene a integrarsi una responsabilità del veterinario, è però sui profili risarcitori che emerge il punto più critico dell'estensione alla medicina veterinaria della disciplina della Gelli-Bianco, ossia l'applicazione dell'art. 7, comma 4 che, come è noto, prevede che il danno non patrimoniale conseguente all'attività della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base del sistema tabellare per le lesioni di grande entità e di quelle cc.dd. micropermanenti di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass.²⁴, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività sanitaria²⁵.

Nell'ambito della responsabilità veterinaria risulta complessa la definizione delle componenti del danno non patrimoniale spettante alla persona che abbia intrattenuto con l'animale una relazione di affezione e che, per tale motivo, possa agire in giudizio per ottenere il ristoro del valore non economico ad esso attribuibile²⁶.

²³ Cfr. S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario*, cit., 712 s.

²⁴ Le cc.dd. sentenze di San Martino (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 38 ss., con nota di P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*; E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*; D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*; P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*) hanno statuito che queste norme hanno dato specifica definizione normativa al danno biologico, prima tutelato «grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria)» e forniscono «una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale». I temi del danno non patrimoniale quale conseguenza dell'evento lesivo e della tabellazione del danno biologico sono stati puntualmente approfonditi da P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2011, *passim*, spec. 225 ss., 397 ss., 415 ss.

²⁵ M. ASTONE, *La nuova disciplina del danno non patrimoniale da illecito sanitario e l'art. 7, commi 3 e 4, della legge n. 24/2017*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 748, ritiene auspicabile dare seguito alla possibilità di predisporre attraverso la procedura di cui al comma 1 dell'art. 138 cod. ass. tabelle autonome di determinazione e quantificazione del danno per adeguare il sistema tabellare alle peculiarità dell'illecito sanitario.

²⁶ S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario*, cit., 712.

Esaminando la giurisprudenza che si è pronunciata sulla risarcibilità (o meno) del danno non patrimoniale da *malpractice* veterinaria (o, come è stato definito in dottrina, danno non patrimoniale “interspecifico”, con ciò intendendosi «i pregiudizi patiti dal padrone per la lesione o l’uccisione del suo animale d’affezione»)²⁷, si registrano differenti approcci.

Nel passare in rassegna i provvedimenti in ordine cronologico, una delle prime pronunzie note sul tema²⁸ ha condannato un veterinario a seguito di reiterati interventi chirurgici su un cane che era stato vittima di sinistro stradale e, ravvisando una colpa professionale, lo ha condannato al risarcimento del danno in via equitativa a titolo di danno morale e biologico per l’intervento lesivo cagionato al cane.

Di sicura rilevanza è un passaggio di una delle cc.dd. sentenze di San Martino²⁹, che, pur non vertendo sul risarcimento del danno da *malpractice* veterinaria, ha negato la risarcibilità del danno riconducibile alla sofferenza umana patita a seguito della perdita dell’animale d’affezione, in quanto ritenuto di natura bagatellare.

Sempre la giurisprudenza di legittimità³⁰ ha confermato la sentenza resa in via equitativa dal Giudice di pace³¹, che condannava una clinica veterinaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non per il decesso di un gatto a seguito di una trasfusione di sangue, riconoscendo la risarcibilità del danno morale in via equitativa, in quanto in tal caso non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge fissati dall’art. 2059 c.c.

Ne consegue che il Giudice di pace, nell’ambito del solo giudizio d’equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito. Questa sentenza, invero, è stata criticata per il paradosso che veniva a creare rispetto alle Sentenze di San Martino, per cui il danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione sarebbe risarcibile solo nei giudizi di equità³².

²⁷ Così P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale “interspecifico”*, in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., 560.

²⁸ Giud. Pace Tivoli, 3 dicembre 2003, di cui dà conto P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale “interspecifico”*, cit., 563.

²⁹ Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26974, cit.

³⁰ Cass., 25 febbraio 2009, n. 4493, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 1013 ss., con nota di M. BONA, *Argo, gli Aristogatti e la tutela risarcitoria: dalla perdita/menomazione dell’animale d’affezione alla questione dei pregiudizi c.d. «bagatellari» (crepe nelle sentenze delle SS.UU. di San Martino)*.

³¹ Giud. Pace Roma, 30 settembre 2004.

³² Cfr. L. BERUTTI, *Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d’affezione*, in *Giustizia civile.com*, 2021, 11 s., nonché M. BONA, *Argo, gli Aristogatti e la tutela risarcitoria*, cit., 1040, che non risparmia critiche anche alla sentenza di San Martino, in quanto creerebbero discriminazioni tra danneggiati: secondo l’Autore, «né la sentenza in

Successivamente, una corte di merito³³ pur riscontrando la responsabilità professionale di due veterinari, in solido tra loro, in relazione ad un intervento chirurgico e successivo decorso post-operatorio, per aver cagionato il decesso di un cane, ha tuttavia ritenuto non risarcibile il danno non patrimoniale patito dal padrone in quanto non configura lesione di un diritto inviolabile della persona.

È però con una serie di pronunce di merito che viene attribuito rilievo costituzionale al rapporto tra uomo e animale, ritenendo che la perdita dell'animale possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva. Così, il rapporto tra padrone ed animale da affezione deve oggi ritenersi espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art. 2 cost., con la conseguenza che, laddove allegato, provato e dotato dei necessari requisiti di gravità, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell'animale d'affezione può e deve essere risarcito³⁴. Analogamente, un successivo arresto³⁵, nel condannare il veterinario al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal padrone in conseguenza di un'errata diagnosi che ha condotto al decesso dell'animale, ha ritenuto che affermare che la perdita in discorso non integri la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata, non appare più rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori.

Questa impostazione, però, non è stata seguita nel giudizio che ha portato alla condanna in solido di due veterinari e della struttura sanitaria presso la quale lavoravano per l'omessa esecuzione di esami strumentali (nel caso di specie, una radiografia), i quali avrebbero consentito di accertare le cause del malessere dell'animale (l'ingestione di un corpo estraneo) e di intervenire tempestivamente con il necessario intervento chirurgico, poi praticato quando non era più possibile salvargli la vita³⁶. Non è stato però riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto da una lettura del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., la condotta dei convenuti

esame, contribuendo a consolidare una sorta di isola felice per i danni "esigui", né le sentenze di San Martino, insistendo a loro volta (in senso però restrittivo) nel dare luogo ad un'altra isola (deserta e peraltro più estesa), sono condivisibili: il frazionamento della responsabilità civile in aree diversamente concepite quanto alla selezione dei danni risarcibili costituisce una *policy of law* destinata ad infrangersi contro il divieto di discriminazione e contro la necessaria coerenza delle regole».

³³ Trib. Milano 20 luglio 2010, ancora richiamata da P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale "interspecifico"*, 566.

³⁴ Così Trib. Torino, 29 ottobre 2012, in *Il Caso.it*.

³⁵ Trib. Pavia, 16 settembre 2016, in *Giur. it.*, 2017, 1075 ss., con nota di D. MELANO BOSCO, *Sul danno non patrimoniale da perdita dell'animale di affezione*.

³⁶ Trib. Rieti, 4 maggio 2019, in *One Legale*.

non integra gli estremi del reato di uccisione di animale: infatti non è stato ritenuto che il comportamento dei convenuti potesse integrare, sul piano oggettivo e soggettivo, il reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-*bis* c.p., che è reato doloso, dove la locuzione “per crudeltà o senza necessità” rappresenta una clausola di illiceità speciale. Né, a giudizio del Tribunale, poteva soccorrere la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., in quanto la morte di un animale non costituisce lesione di alcun valore della persona costituzionalmente protetto. Richiamando le sentenze di San Martino, non è stato infatti ritenuto riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno *in re ipsa*, con il generico riferimento alla perdita della “qualità della vita”. Infatti, gli interessi della persona di rango costituzionale sono solo i diritti fondamentali dell'individuo, quelli cioè rientranti nel nucleo primigenio della tutela della persona, inalienabili e incoercibili e tra questi non rientra l'affezione, pur intensa, che si possa provare per un animale. Nel caso di specie, pertanto, non ricorrendo alcuna lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, né sussistendo le condizioni di legge per il ristoro del danno non patrimoniale *ex art.* 2059 c.c., non spetta all'attore il risarcimento di alcun tipo di danno non patrimoniale.

In altra occasione, è stata pronunciata la condanna *ex art.* 2043 c.c. di un veterinario esercente la professione in una pensione per animali per la diagnosi errata e superficiale delle condizioni di un cane sotto avvelenamento da ratticida, riconoscendo, però, esclusivamente un danno di natura non patrimoniale, la cui dimostrazione ben può essere fornita in via presuntiva in quanto consegue alla lesione di interessi non tangibili quali la sfera degli affetti ed il legame tra la famiglia attrice ed il cane³⁷. Atteso che il cane fosse l'animale di famiglia per ben nove anni, il Tribunale ha ritenuto che il legame fosse intenso e profondamente radicato, escludendo però l'equiparazione della perdita del cane a quella di un familiare, nel senso che, come spesso accade, la famiglia può instaurare un legame affettivo con altro animale.

Attualmente, ben può dirsi consolidato l'orientamento costituzionalmente orientato di cui si è testé fatto cenno: è opportuno, tra queste pronunce, richiamare quella che ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale da parte della clinica veterinaria e dei medici che hanno visitato un cane e hanno formulato una diagnosi errata, nello specifico qualificando la responsabilità del veterinario quale “responsabilità medica” e riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale allegato per la perdita dell'animale

³⁷ Trib. Ferrara, 31 ottobre 2018, inedita.

di affezione, che aveva cagionato disturbi psicologici alla figlia minore³⁸. Infatti, pur escludendo la sussistenza di un danno biologico permanente a seguito della morte del cucciolo, in considerazione sia della tenera età della bambina al momento dell'evento, sia della limitata permanenza dell'animale in famiglia, una relazione psicodiagnostica risultava tuttavia sufficiente a fornire al giudice quegli elementi indiziari idonei a far ritenere presuntivamente provata la sussistenza di un concreto pregiudizio risarcibile.

Ancora, un più recente arresto giurisprudenziale³⁹, nel condannare il veterinario (in solido con la casa farmaceutica) per il decesso di un cavallo da corsa per shock anafilattico durante la somministrazione di un farmaco, ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto con l'animale di affezione, rimasto completamente indimostrato, in quanto il pregiudizio in parola non può considerarsi *in re ipsa* e deve essere allegato e provato dal danneggiato, sia pure per presunzioni, al fine di dimostrare qualsivoglia conseguenza negativa verificatasi nella sua sfera soggettiva e offrire elementi idonei a ricostruire il turbamento emotivo o la modifica delle sue abitudini di vita in conseguenza del decesso dell'animale.

Deve sottolinearsi come in tutti i casi in cui si debba esperire un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità veterinaria, è soggetta alle condizioni di procedibilità, alternative tra loro, di cui all'art. 8 legge Gelli-Bianco: il ricorso per consulenza tecnica preventiva (ai sensi dell'art. 696-*bis* c.p.c.) ovvero il procedimento di mediazione *ex art.* 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28⁴⁰. Potrà inoltre esperire l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria, ovvero di quella del professionista, con l'opponibilità delle eccezioni previste dall'art. 8 decreto MIMIT n. 232/2023⁴¹. Anche con riferimento alla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria di cui all'art. 15, l'autorità giudiziaria affiderà l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico veterinario specializzato in medicina legale veterinaria e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

È appena il caso di evidenziare come l'unica norma della legge Gelli-Bianco di certa inapplicabilità alla medicina veterinaria sia l'art. 6 relativo alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, per quanto l'offesa agli animali possa certamente assumere rilevanza in ambito penale. Si

³⁸ Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, commentata da L. BERUTTI, *Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d'affezione*, cit.

³⁹ Trib. Rimini, 25 gennaio 2023, inedita.

⁴⁰ Così, espressamente, Trib. Pisa, 24 maggio 2024 e, nello stesso senso, Trib. Modena, 18 gennaio 2024.

⁴¹ Su cui sia consentito un rinvio a F. ONNIS CUGIA, *Riflessioni sulla tanto attesa efficacia dei profili assicurativi della legge Gelli-Bianco*, cit., 310 ss.

pensi alle fattispecie di reato di cui agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. in tema di uccisione e maltrattamento di animali: la Suprema Corte⁴² ha ritenuto configurabile in capo al veterinario il reato di maltrattamento di animali, in quanto, essendo a forma libera, può essere realizzato anche con una condotta omissiva, purché l'agente sia destinatario di un obbligo giuridico di impedimento del verificarsi dell'evento lesivo. È proprio il caso del medico veterinario che, ai sensi dell'art. 14 del codice deontologico dei medici veterinari, «ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza».

4. L'assicurazione della responsabilità civile del medico veterinario, alla luce del regolamento sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione.

Come accennato, il regime di responsabilità di strutture e professionisti viene gestito attraverso le due modalità tecniche di copertura (obbligatoria) contemplate dall'art. 10 legge Gelli-Bianco, ossia il contratto di assicurazione e le «altre analoghe misure», con conseguente integrale applicazione del decreto attuativo. Indubbiamente, i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative (cfr. l'art. 4 decreto MIMIT n. 232/2023) risentono dell'impostazione "medicocentrica" dell'impianto della Gelli-Bianco, previsti in misura sensibilmente lontana dai risarcimenti del danno che si registrano dallo spoglio della giurisprudenza delle corti. Anche la prassi assicurativa – in attesa dell'adeguamento delle polizze previsto dal regolamento attuativo entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore – presenta opzioni di garanzia in cui i massimali minimi non superano i due milioni di euro, oltretutto per sinistro e periodo assicurativo (mentre il decreto, come è noto, prevede un differente massimale minimo per sinistro e per ciascun anno, quest'ultimo non inferiore al triplo di quello per sinistro). Le principali differenze – che incidono conseguentemente sulla misura del premio – vertono sulla possibilità di coprire la cura di animali da reddito, da competizione e da spettacolo, equini e – a riprova di quell'evidenziata importanza del ruolo del veterinario nel sistema alimentare, a garanzia di un livello elevato di tutela della salute umana – la vigilanza ed ispezione sanitaria in stabilimenti per la produzione o lavorazione di carni o alimenti in genere. Inoltre, è spesso esclusa la copertura per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera, per la quale sappiamo che invece l'art. 4 decreto MIMIT n. 232/2023 prevede un massimale minimo pari a due milioni di euro per sinistro e per anno.

⁴² Cass. pen., 9 agosto 2018, n. 38409, in *One Legale*.

Anche l'assicurazione del medico veterinario godrà dell'efficacia temporale della polizza di cui all'art. 11 legge Gelli-Bianco e 5 decreto MIMIT n. 232/2023. Senza approfondire una questione che, nell'ultimo decennio, ha suscitato le vivaci riflessioni di giurisprudenza⁴³ e dottrina⁴⁴, la copertura è prestata nella

⁴³ La Suprema Corte si è più volte espressa sul fenomeno, *in primis* con l'articolata pronuncia a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9140, in *Banca borsa tit. cred.*, 2016, II, 643 ss., con nota di P. CORRIAS, *La clausola claims made al vaglio delle Sezioni Unite: un'analisi a tutto campo*, che ha consentito di concentrare l'attenzione degli interpreti sui principali aspetti problematici della clausola. A seguire, gli arresti della giurisprudenza di legittimità hanno sviluppato alcuni specifici aspetti, non sempre in sintonia con l'arresto da ultimo citato (ci si riferisce, in particolare, alle due sentenze gemelle 28 aprile 2017, n. 10506 e n. 10509, entrambe annotate da N. DE LUCA, *Richieste postume e immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, II, 667, che denotano una impostazione diversa da quella delle Sezioni Unite, la quale, invece, ha trovato conferma in Cass., sez. un., 2 dicembre 2016 n. 24645 e Cass., 23 novembre 2017, n. 27867). La successiva ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 19 gennaio 2018, n. 1465, in *Foro it.*, 2018, I, 1, 452 ss., pur limitandosi, apparentemente, a segnalare alcuni ulteriori profili rimasti irrisolti, in realtà ha sollevato l'esigenza di sottoporre a revisione alcune questioni di fondo già affrontate dalle Sezioni Unite prospettando, al riguardo, una diversa impostazione. Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, II, 121 ss., con nota di M. CAMPOBASSO, *Evoluzioni e rivoluzioni nella giurisprudenza in tema di assicurazioni claims made*, nonché di P. CORRIAS, *La sentenza a sezioni unite del 24 settembre 2018 n. 22437. Più luci che ombre*, ha recepito le sollecitazioni dell'ordinanza, tenendo però ampiamente conto di quanto precedentemente stabilito nella sentenza n. 9140/2016. In argomento, si veda l'approfondita disamina di P. CORRIAS, *Clausole claims made. Dalle sezioni unite del 2016 a quelle del 2018: più conferme che smentite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 147 ss. Successivamente al secondo arresto la clausola *claims made* è stata nuovamente oggetto delle decisioni Cass., 13 maggio 2020, n. 8894, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 1836 ss., con nota di G. FACCI, *L'invalidità della clausola claims made eccessivamente limitativa dei diritti dell'assicurato*; Cass., 5 febbraio 2021, n. 5259, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 751 ss., con nota di S. BOSA, *Questioni (insolite) in tema di nullità del claims made*.

⁴⁴ Nell'abbondante produzione letteraria sul tema, oltre ai commenti alla giurisprudenza di legittimità citati nelle note che precedono, si segnalano, senza pretesa di completezza, i lavori di G. FACCI, *Il fatto noto nella successione di polizze claims made*, Torino, 2023; F. DELFINI, *Il controllo sulle polizze claims made tra primo e secondo comma dell'art. 1322 c.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 371 ss.; A.C. NAZZARO, *Equilibrio economico, meritevolezza del contratto e claims made*, in *Dir. ass. merc. fin.*, 2021, 471 ss.; S. LANDINI, *L'adeguatezza delle claims made*, in *Giur. Comm.*, 2020, II, 130 ss.; T. FEBBRAJO, *Clausole claims made e controllo di meritevolezza*, Napoli, 2019; A. GAROFALO, *L'assicurazione claims made e il dialogo tra formanti*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1039 ss.; V. DE LORENZI, *Clausole claims made, interesse meritevole di tutela, causa concreta e vuoti di copertura assicurativa*, in *Ass.*, 2019, 481 ss.; F. PIRAINO, *Critica della causa al servizio dell'adeguatezza in concreto del contratto. Il caso dell'assicurazione della responsabilità civile con copertura claims made*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 1045 ss.; C. PERNICE, *La meritevolezza delle clausole claims made*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, 1343 ss.; G. ROSSI, *Le clausole claims made: dalla valutazione della giurisprudenza alla logica del mercato assicurativo*, Milano-Padova, 2018; P. CORRIAS, *Claims made, rischio e sinistro nell'assicurazione della responsabilità civile: prime riflessioni alla luce dell'ordinanza di rimessione n. 1465/2018*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, 7 ss.; A. CANDIAN, *La giurisprudenza e le sorti delle clausole claims made*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 685 ss.; M. MAZZOLA, *La copertura assicurativa claims made: origine, circolazione del modello e sviluppi normativi*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, 1013 ss.; N. DE LUCA, *Act committed, loss occurrence*

forma *claims made* per le richieste di risarcimento presentate nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.

Altresì efficace è l'ultrattività della copertura entro i dieci anni dalla cessazione dell'attività da parte dell'esercente la professione sanitaria per le richieste di risarcimento riferite a fatti verificatisi nel periodo di vigenza della polizza, seppur altresì includendo il periodo di retroattività decennale e precisando che, per tale copertura, il massimale è pari a quello della polizza in corso al momento della cessazione. In discorso, non può essere trascurato il recente ridimensionamento operato dalla Suprema Corte circa la portata della c.d. *sunset clause* positivizzata dalla legge Gelli-Bianco, precisando come l'ultrattività decennale sia prevista per la sola ipotesi della cessazione definitiva dell'attività professionale, segno di una precisa scelta del legislatore di voler imporre il solo vincolo della retroattività decennale, «lasciando impregiudicata l'apponibilità di una clausola di garanzia postuma (se non nel caso di cessazione definitiva dell'attività professionale) aggiuntiva, avendo implicitamente ritenuto che un vuoto di copertura potrebbe verificarsi solo con l'interruzione del *continuum* temporale nell'astratta (quanto poco verosimile) ipotesi in cui, per qualche ragione, l'assicurato non dovesse più acquistare una nuova polizza, scongiurandolo con la previsione inderogabile della retroattività della copertura assicurativa»⁴⁵. Perciò, sarebbe errato ritenere che la legge Gelli-Bianco abbia tipizzato un modello di copertura assicurativa incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale, al di fuori dello specifico caso individuato dal secondo periodo dell'art. 11.

Infine, per quanto riguarda la struttura sanitaria veterinaria, la possibilità di ricorrere a modelli di copertura del rischio alternativi al contratto di assicurazione tratteggiato dalla legge Gelli-Bianco (e dal decreto attuativo) appare remota, considerando il rapporto costi/benefici tra l'ammontare dei premi relativamente ridotto, la misura dei risarcimenti ai quali tendenzialmente la struttura è esposta e i gravosi oneri richiesti dalla disciplina secondaria nel caso di assunzione diretta del rischio, con la costituzione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri, nonché la istituzione di una specifica funzione (dotata di avvocato, medico legale, perito e gestore del rischio) con il compito di fornire supporto per la determinazione corretta delle poste da inserire in bilancio per la configurazione dei fondi di copertura e di riserva.

Vengono inoltre qui acuiti i profili di criticità propri delle "altre analoghe misure", disposti tra due estremi di non banale rilievo. Nel caso di loro

e claims made nelle assicurazioni dei rischi professionali. Anche la Cassazione è giudice monocratico?, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II, 721 ss.

⁴⁵ Così, precisamente, Cass., 12 marzo 2024, n. 6490, in *Il Caso.it*.

inefficacia, infatti, i meccanismi di autoassicurazione non potranno che svilupparsi in maniera del tutto approssimativa e, quindi, scarsamente efficiente rispetto alla finalità perseguita di garantire l'effettività del risarcimento a tutti quei soggetti danneggiati per effetto di un errore medico. D'altro canto, il successo di questi strumenti condurrebbe ad una gestione "assicurativa" del rischio operata da un soggetto non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa né sottoposto alla vigilanza dell'IVASS, con ciò dando luogo ad un fenomeno che rappresenterebbe una rilevante eccezione al modello generale al quale è improntato il nostro sistema finanziario considerato nel suo complesso⁴⁶.

5. L'attività veterinaria nell'ambito della tutela della salute. Verso un diritto veterinario?

In conclusione di queste brevi osservazioni che ambiscono ad essere un contributo al tentativo di dare coerenza all'articolato tessuto di disposizioni di interesse veterinario presente nel nostro Ordinamento⁴⁷, deve sottolinearsi come l'importanza della riconduzione dell'attività veterinaria nell'ambito della tutela della salute⁴⁸ e la sua piena inclusione tra le materie di sicurezza delle cure e della persona assistita e della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie riflette l'approccio *One Health*⁴⁹ affermatosi a livello eurounitario. Per utilizzare la prima definizione normativa contenuta in una fonte eurounitaria [precisamente, all'art. 2, n. 5), Regolamento (UE) 2021/522]⁵⁰, l'approccio *One Health* è «un approccio multisetoriale che riconosce che la salute umana è connessa alla salute animale e all'ambiente e

⁴⁶ V. P. CORRIAS, *I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco*, cit., 124.

⁴⁷ La questione in ordine alla sistematizzazione della materia del diritto veterinario (dal controllo dei rischi sanitari alla somministrazione dei mangimi; dalla erogazione di medicinali alle procedure di sorveglianza, sino ai profili di responsabilità del veterinario) è stata oggetto di approfondita riflessione da parte di S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario*, cit., 679 ss., e di A. CARROZZA, *Dal diritto agrario al diritto zootecnico e da questo al diritto veterinario*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, 46 ss. Invece, G. VIGNOLI, *Diritto agrario, diritto sanitario e veterinario, diritto alimentare*, *ivi*, 1984, 224 ss., spec. 228, utilizza la dizione onnicomprensiva di «diritto agrario sanitario», mentre M.M. PROCACCINI, voce *Veterinaria*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 661 ss., fa riferimento alla «legislazione veterinaria».

⁴⁸ Recentemente affermato, in giurisprudenza, anche da App. Cagliari, 2 maggio 2023, in *Riv. giur. sarda*, I, 2025, 25 ss., con nota di F. ONNIS CUGIA, *La tutela dell'imprenditore agricolo per i danni provocati da animali randagi*.

⁴⁹ In argomento, v. F. COLI, *L'approccio One Health*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, 489 ss.; F. COLI-H. SCHEBESTA, *One Health in the EU: The Next Future?*, in *European Papers*, 2023, 301 ss.; S. MASINI, *One health: una cerniera tra salute umana, sanità animale ed ecosistemi*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, I, 95 ss.; M.C. RIZZUTO, *La sicurezza alimentare: transizione sostenibile e transizione nutrizionale. Profili interpretativi e profili applicativi*, Milano, 2025, 1 ss.

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014.

che le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto di queste tre dimensioni». In via del tutto generale, con questo concetto si intende promuovere una visione olistica della salute, la cui attuazione è essenziale non solo per il progresso scientifico, ma anche per l'elaborazione di politiche efficaci e coerenti finalizzate ad affrontare le sfide globali.

Il professionista veterinario si trova, così, a esercitare insieme alle prestazioni richieste a tutela di interessi connessi con l'igiene e la sanità, sia pubblici che privati, un ruolo che riflette quei valori sociali che pretendono di riservare agli animali un trattamento conforme alle loro caratteristiche e legittimano, sulla base dell'esperienza professionale, il ricorso a cure adeguate. Il tutto sotto il prisma del novellato art. 9 Cost., che con il riferimento alla tutela degli animali deve orientare e qualificare modernamente la professione veterinaria, che deve mirare ad evitare all'animale dolori e sofferenze inutili con ciò ulteriormente riflettendosi – ai fini della applicazione della legge Gelli-Bianco – sul giudizio di responsabilità, in particolare per la valutazione dei danni non patrimoniali risarcibili.